



Città di Giaveno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del
03/12/2026

Sommario

PREMESSE	3
Articolo 1 – Finalità e principi ispiratori	3
Articolo 2 – Valorizzazione del Volontariato	3
Articolo 3 – Definizione di Volontariato Civico	4
Articolo 4 – Oggetto del Regolamento	4
Articolo 5 – Ambiti d'intervento	4
Articolo 6 – Patti di collaborazione per la cura, il mantenimento e la gestione condivisa di beni comunali	5
Articolo 7 – Requisiti del Volontario	5
Articolo 8 – Giovani e comunità educante	6
Articolo 9 – Domanda di Iscrizione all'Albo	6
Articolo 10 – Avvisi pubblici e coinvolgimento della cittadinanza	7
Articolo 11 – Progetti di volontariato civico e attivazione delle attività	7
Articolo 11 bis – Attribuzione delle attività e accordo di collaborazione	8
Articolo 12 – Coordinamento e gestione del Servizio di Volontariato Civico	8
Articolo 13 – Svolgimento dell'attività	9
Articolo 14 – Obblighi del Volontario	9
Articolo 15 – Distintivo di riconoscimento	9
Articolo 16 – Assicurazioni	9
Articolo 17 – Revisione e cancellazione dall'Albo	10
Articolo 18 – Monitoraggio, valutazione e miglioramento continuo	10
Articolo 19 – Formazione, accreditamento e valorizzazione dell'esperienza volontaria	10
Articolo 20 – Comunicazione, valorizzazione e promozione del volontariato civico .	10
Articolo 21 – Disposizioni finali	10

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

PREMESSE

1. Il Comune di Giaveno riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e partecipazione al bene comune.
2. Il volontariato civico rappresenta un canale privilegiato attraverso cui i cittadini possono esprimere il proprio impegno per la collettività, contribuendo in modo concreto al miglioramento della qualità della vita, alla coesione sociale e alla cura del territorio.
3. Il presente regolamento si ispira ai principi della leale collaborazione fra cittadini e Amministrazione comunale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, valorizzando l'iniziativa dei cittadini, in raccordo con l'Ente per la cura della Comunità Educante e dei beni comuni.

Articolo 1 – Finalità e principi ispiratori

1. Il volontariato civico è riconosciuto dal Comune di Giaveno non solo come espressione di impegno individuale, ma come componente attiva di una comunità educante, che promuove la crescita, la partecipazione e la cura reciproca dei cittadini.
2. Il Comune attraverso il volontariato civico assume una funzione sussidiaria rispetto alle iniziative associative e del Terzo Settore, valorizzando la collaborazione tra pubblica amministrazione, Terzo Settore e realtà comunitarie, senza sostituirsi alle funzioni già svolte da questi soggetti.
3. Il Comune di Giaveno istituisce il Servizio di Volontariato Civico Comunale al fine di dare concreta attuazione ai principi di sussidiarietà orizzontale e di partecipazione attiva del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica a favore della collettività locale.
4. Il Volontariato Civico si fonda sui principi di libertà, gratuità, solidarietà e collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale.
5. Sono escluse dal presente regolamento le attività di volontariato svolte in forma associativa da enti del Terzo Settore nonché quelle rientranti nei Servizi di Protezione Civile, che restano disciplinate dalle rispettive normative

Articolo 2 – Valorizzazione del Volontariato

1. Il Comune di Giaveno riconosce il volontariato come forma di partecipazione civica, integrazione e solidarietà civile, impegnandosi a promuovere, facilitare e incentivare il contributo dei singoli cittadini come volontari per migliorare la qualità della vita della comunità locale.
2. Il Comune promuove e sostiene le iniziative di volontariato civico in stretto raccordo con le organizzazioni del Terzo Settore e con le realtà associative locali, assumendo un ruolo sussidiario.
3. Le attività di volontariato civico non si sostituiscono ai servizi del Terzo Settore e non possono essere utilizzate per integrare o sostituire prestazioni proprie degli enti del Terzo Settore o del Comune medesimo.
4. Il Comune agevola la cooperazione, garantisce risorse di contesto, formazione e supporto organizzativo, ma non assume direttamente la gestione delle attività che rientrano nella missione ottimale delle associazioni.

Articolo 3 – Definizione di Volontariato Civico

1. Il volontariato civico, così come disciplinato dal presente regolamento, è definito come quell'insieme di attività prestate dai singoli cittadini esclusivamente senza scopi di lucro, per fini di solidarietà, coesione sociale ed impegno civile.
2. Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"), è definito *volontario* la persona che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. È fatto divieto al volontario di percepire qualsiasi forma di retribuzione o emolumento, anche a titolo previdenziale e/o assistenziale.
4. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi offerti dalla rete del Terzo Settore e quelli già svolti dall'Amministrazione comunale.
5. I volontari collaborano con il Comune unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare forme di intervento innovative.

Articolo 4 – Oggetto del Regolamento

1. Con il presente regolamento viene istituito l'Albo Comunale dei Volontari Civici del Comune di Giaveno.
2. Il regolamento disciplina:
 - l'organizzazione e la gestione dell'attività di volontariato civico;
 - le modalità di iscrizione, partecipazione e cancellazione dall'Albo comunale dei Volontari Civici.
3. L'attività di volontariato svolta all'interno di enti del Terzo Settore resta disciplinata dalle normative di legge e dagli statuti delle singole organizzazioni.

Articolo 5 – Ambiti d'intervento

1. Il Volontariato Civico può riguardare diverse attività di pubblico interesse, svolte in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, previa verifica dei requisiti e delle eventuali abilitazioni richieste.
2. I cittadini volontari prestano servizio, a titolo esemplificativo, nelle seguenti aree d'intervento:
 - **Sociale:** attività di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, anche in forme innovative negli ambiti socioassistenziale, sociosanitario e socioeducativo;
 - **Culturale, sportiva e ricreativa:** attività di tutela, promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, della solidarietà e dell'integrazione tra le persone; partecipazione alle manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo o culturale organizzate o patrocinate dal Comune; attività di supporto alla gestione di sale o strutture pubbliche e alla formazione permanente;
 - **Civile e ambientale:** attività di tutela e miglioramento della qualità della vita, di protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura;
 - **Gestionale e di supporto:** attività di collaborazione con gli uffici comunali, escluse quelle di ordinaria amministrazione, per facilitare il rapporto tra cittadinanza e servizi.
3. La Giunta comunale può individuare ulteriori aree d'intervento, specificando le attività da assegnare ai volontari in relazione alle necessità individuate dall'Ente.

Articolo 6 – Patti di collaborazione per la cura, il mantenimento e la gestione condivisa di beni comunali

1. Il Comune di Giaveno può attivare, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, comma 4, della Costituzione e in raccordo con le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"), patti di collaborazione con cittadini singoli o in forma associata, in enti del Terzo Settore o in collaborazione con soggetti accompagnati da servizi sociali, per la cura, la custodia, la manutenzione ordinaria o il mantenimento di beni immobili o porzioni di essi, beni mobili pubblici, nonché spazi o attrezzature comunali.
2. Tali patti di collaborazione sono finalizzati a:
 - a) integrare i servizi comunali o del Terzo Settore, senza sostituirli o assumerli;
 - b) valorizzare la partecipazione attiva dei cittadini e promuovere la cittadinanza attiva, la coesione sociale e il senso di comunità;
 - c) favorire percorsi di inclusione sociale o di socializzazione nei casi in cui i soggetti coinvolti siano utenti dei servizi sociali o partecipanti a programmi di supporto attivati dal Comune.
3. La presentazione e l'attivazione del patto di collaborazione devono avvenire mediante atto scritto tra il Comune e il soggetto volontario, nel quale sono individuati almeno:
 - a) il bene o la porzione di bene oggetto della collaborazione;
 - b) gli obiettivi, le modalità operative, i tempi e la durata della collaborazione;
 - c) le responsabilità, i soggetti coinvolti e il referente comunale;
 - d) la gratuità dell'attività svolta dal volontario (che non dà luogo a rapporto di lavoro né a compenso);
 - e) le misure assicurative e di sicurezza applicabili all'attività;
 - f) l'impegno del volontario a rispettare le regole del regolamento comunale sul volontariato civico e le disposizioni in materia di sicurezza, privacy e tutela del bene comune.
4. Il patto di collaborazione non può comportare oneri sostanziali per il Comune e non deve comportare lo svolgimento di attività riservate allo svolgimento di servizio pubblico o attività professionali. Qualora il bene oggetto del patto richieda interventi tecnici, gravosi o continuativi, tali competenze dovranno essere svolte da personale qualificato o tramite affidamento esterno.
5. Il volontario coinvolto nel patto di collaborazione è iscritto all'Albo comunale dei volontari civici e sottoposto alle verifiche previste dal regolamento. Il Comune intende in ogni caso garantire idonea vigilanza e supporto tecnico-organizzativo.
6. Alla cessazione del rapporto di collaborazione, il bene oggetto del patto sarà restituito o consegnato al Comune o al soggetto competente in condizioni adeguate, salvo normale usura, e sarà redatto un verbale di consegna.

Articolo 7 – Requisiti del Volontario

1. Possono iscriversi all'Albo dei Volontari Civici i cittadini che:
 - abbiano compiuto 18 anni di età;
 - siano cittadini italiani o di uno Stato dell'Unione Europea; i cittadini extracomunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
 - non abbiano riportato condanne penali né abbiano procedimenti in corso che comportino l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; qualora il soggetto fosse incorso in condanne penali o sottoposto a procedimenti penali

- dovrà indicarlo nella domanda di iscrizione così che possa esserne valutata la compatibilità con le attività previste;
- siano in possesso di idoneità psico-fisica e attitudinale in relazione all'attività da svolgere.
2. Per specifiche attività, l'Ente potrà prevedere e/o richiedere ulteriori requisiti, attitudini, abilità pratiche o competenze specifiche in relazione alla natura dell'attività da svolgere.

Articolo 8 – Giovani e comunità educante

1. Il Comune di Giaveno riconosce nel volontariato civico uno strumento educativo e di partecipazione attiva alla vita della comunità, volto a promuovere nei giovani valori di solidarietà, responsabilità e cittadinanza attiva, in coerenza con il principio di "comunità educante".
2. Possono partecipare alle attività di volontariato civico i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
3. In via sperimentale la Giunta Comunale può deliberare l'ammissione a specifiche attività di volontariato civico anche di giovani di età compresa tra i 15 e i 17 anni, esclusivamente nell'ambito di:
 - progetti o iniziative promosse o condivise con istituzioni scolastiche o enti formativi accreditati;
 - attività coordinate da associazioni o enti del Terzo Settore convenzionati con il Comune di Giaveno;
 - progetti di educazione civica, cittadinanza attiva o orientamento alla partecipazione.
4. La partecipazione dei minori è subordinata:
 - all'adesione formale da parte dell'istituzione scolastica o dell'ente di riferimento;
 - al consenso scritto di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale;
 - alla verifica dell'idoneità delle attività da parte del Responsabile comunale competente, in relazione alla natura, ai luoghi, ai tempi e alle condizioni di sicurezza;
 - alla copertura assicurativa specifica per infortuni e responsabilità civile, garantita dal Comune o dall'ente partner.
5. Le attività affidate ai minori non possono in alcun caso comprendere mansioni di carattere operativo, tecnico o fisicamente gravoso, né comportare contatti diretti con soggetti fragili senza la supervisione di personale comunale o di operatori qualificati.
6. I giovani partecipano sempre sotto la vigilanza di un referente adulto designato dal Comune, dalla scuola o dall'ente partner, che assicura il rispetto delle regole di sicurezza e il corretto svolgimento delle attività.
7. Le esperienze di volontariato civico giovanile possono essere riconosciute come percorsi formativi o di orientamento, con la possibilità di convalidare competenze acquisite ai fini dei PCTO, dei crediti formativi scolastici o di certificazioni europee.
8. Il Comune favorisce progetti di volontariato tra pari e intergenerazionale, nei quali giovani e adulti collaborano in attività condivise di cura della comunità, promuovendo solidarietà, educazione civica e coesione sociale.

Articolo 9 – Domanda di Iscrizione all'Albo

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato civico devono essere iscritti all'Albo Comunale dei Volontari Civici.

2. La domanda di iscrizione, presentabile in qualsiasi periodo dell'anno, deve essere inoltrata al protocollo comunale su apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Giaveno. È ammessa anche la presentazione per via telematica tramite lo sportello digitale comunale.
3. La domanda deve contenere:
 - generalità e residenza del richiedente;
 - ambito o attività per cui si propone la collaborazione;
 - disponibilità in termini di tempo (occasionale o continuativa);
 - eventuale possesso di patente di guida;
 - titoli di studio o attestati;
 - dichiarazione di accettazione integrale del regolamento;
 - recapiti telefonici ed e-mail.
4. Alla domanda deve essere allegata copia del documento d'identità e, se necessario, del permesso di soggiorno.
5. Verificata la sussistenza dei requisiti, l'Ufficio competente provvede all'iscrizione, alla comunicazione di avvenuto inserimento e alla definizione della posizione assicurativa del volontario.
6. Il Comune di Giaveno promuove l'uso di strumenti digitali per la gestione dell'Albo dei Volontari Civici, la comunicazione con i cittadini e la raccolta di disponibilità o valutazioni.
7. I progetti di partecipazione dei giovani al volontariato civico sono realizzati su iniziativa del Comune di Giaveno, anche in collaborazione con istituzioni scolastiche, enti formativi, associazioni giovanili, realtà del Terzo Settore o altri soggetti partner che condividano finalità educative e civiche. Tali progetti sono attivati mediante specifici accordi o protocolli d'intesa, nei quali sono definiti gli obiettivi, le modalità operative, le misure di sicurezza, la copertura assicurativa e la supervisione dei partecipanti.

Articolo 10 – Avvisi pubblici e coinvolgimento della cittadinanza

1. L'Amministrazione comunale può pubblicare, periodicamente o in occasione di specifiche esigenze, avvisi all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale per promuovere il coinvolgimento dei cittadini nello svolgimento del Servizio di Volontariato Civico o di particolari attività rientranti negli ambiti di intervento previsto dal presente regolamento.
2. Gli avvisi possono indicare le aree d'intervento, i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle candidature.
3. La partecipazione agli avvisi non preclude la possibilità di iscrizione spontanea all'Albo comunale in qualsiasi momento dell'anno.

Articolo 11 – Progetti di volontariato civico e attivazione delle attività

1. Le attività di volontariato civico comunale sono attivate sulla base di progetti specifici predisposti dai Responsabili delle Aree comunali d'intesa con gli assessorati competenti per materia, in coerenza con gli obiettivi dell'Amministrazione e nel rispetto dei principi di trasparenza, sicurezza e buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Responsabile di Area individua, in relazione alle esigenze del servizio o del territorio, gli ambiti in cui è opportuno attivare forme di collaborazione civica e predispone una scheda-progetto contenente almeno:
 - a) la descrizione sintetica delle attività previste;
 - b) gli obiettivi e i benefici attesi per la collettività;
 - c) i destinatari e il numero indicativo di volontari coinvolgibili;

- d) la durata e la frequenza delle attività;
 - e) le risorse materiali eventualmente messe a disposizione dall'Ente;
 - f) le modalità di coordinamento e il referente comunale designato;
 - g) le misure di tutela della sicurezza e la copertura assicurativa;
 - h) eventuali collaborazioni con enti del Terzo Settore, scuole o associazioni.
3. La scheda-progetto è sottoposta alla Giunta Comunale per l'approvazione formale dell'avvio del servizio di volontariato civico nel relativo ambito.
 4. L'attività può essere avviata solo dopo l'approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale e la verifica della copertura assicurativa dei volontari interessati.
 5. Il Responsabile di Area coordina l'attuazione operativa del progetto, cura la formazione informativa dei volontari, garantisce il monitoraggio delle attività e relaziona periodicamente sull'andamento e sui risultati alla Giunta Comunale.

Articolo 11 bis – Attribuzione delle attività e accordo di collaborazione

1. Verificata la necessità di attivare un'attività di Volontariato Civico, il responsabile di area consulta l'Albo comunale e seleziona, in base ai requisiti e alla disponibilità, i volontari idonei.
2. I volontari selezionati sono convocati per un colloquio informativo finalizzato a verificare l'idoneità e la disponibilità all'attività proposta.
3. L'attività viene formalizzata mediante la sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra il Comune e il volontario, nel quale sono definiti:
 - l'ambito e la durata dell'attività;
 - le modalità operative e gli strumenti utilizzati;
 - i referenti comunali;
 - gli obblighi di riservatezza e di sicurezza;
 - le coperture assicurative.
4. L'accordo può prevedere un periodo di prova, di norma non superiore a tre mesi, dopo il quale l'attività è confermata in via ordinaria.
5. Il Comune può interrompere in ogni momento l'accordo di collaborazione qualora vengano meno le condizioni organizzative o di sicurezza.

Articolo 12 – Coordinamento e gestione del Servizio di Volontariato Civico

1. La gestione e il coordinamento del Servizio di Volontariato Civico Comunale sono assicurati dal Responsabile dell'Area comunale competente per materia in relazione all'attività da svolgere o da un dipendente comunale individuato dal Responsabile dell'Area come referente operativo.
2. Il Responsabile o referente coordina i volontari assegnati, cura gli aspetti organizzativi e di sicurezza connessi alle attività, mantiene i rapporti con gli altri uffici comunali coinvolti e assicura il corretto svolgimento delle iniziative nel rispetto delle finalità del servizio.
3. Egli promuove la collaborazione con la Comunità locale e con organismi del terzo settore, svolgendo funzioni di raccordo, monitoraggio e valorizzazione delle esperienze.

Articolo 13 – Svolgimento dell'attività

1. L'Ente può individuare un Tutor o referente comunale, tra i dipendenti o gli amministratori, per coordinare lo svolgimento delle attività di volontariato.
2. L'attività può essere svolta individualmente o in gruppo, con eventuale nomina di un referente operativo.
3. Il Tutor coordinatore:
 - verifica che i volontari abbiano le necessarie conoscenze tecniche;
 - vigila sul corretto svolgimento delle attività;
 - assicura il rispetto della dignità degli utenti e delle norme vigenti.

Articolo 14 – Obblighi del Volontario

1. I volontari si impegnano a:
 - rispettare la libertà, la dignità e le opinioni di ogni persona;
 - mantenere un comportamento corretto, decoroso e riservato;
 - garantire la continuità delle attività per il tempo concordato, salvo recesso con preavviso;
 - rispettare le finalità e le metodologie dell'Amministrazione;
 - segnalare tempestivamente eventuali criticità;
 - comunicare eventuali assenze.
2. Il volontario deve mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite, non interferire con le funzioni dei dipendenti comunali e non svolgere attività riservate per legge ad altri soggetti.
3. Il Comune fornisce, a propria cura e spese, le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività assegnate e garantisce la formazione informativa minima sulla sicurezza.
4. Il Comune tratta i dati personali dei volontari nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, limitatamente alle finalità di gestione del servizio e di comunicazione istituzionale.
5. Il volontario si impegna a non divulgare informazioni relative all'attività comunale o ai cittadini utenti, nel rispetto del segreto d'ufficio e della normativa sulla privacy (Reg. UE 2016/679).
6. L'attività di volontariato civico non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato o autonomo né dà luogo a compensi o rimborsi, salvo quanto eventualmente previsto per spese documentate e autorizzate.

Articolo 15 – Distintivo di riconoscimento

1. I volontari sono dotati di apposito cartellino identificativo rilasciato dal Comune di Giaveno, da indossare in modo visibile durante le attività.
2. L'Amministrazione può dotare i volontari anche di ulteriori simboli di riconoscimento (pettorina, badge, ecc.).

Articolo 16 – Assicurazioni

1. I volontari sono assicurati a cura e spese del Comune di Giaveno:
 - contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività svolta;
 - per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alla normativa vigente.
2. Il volontario risponde personalmente per eventuali danni causati con dolo non coperti da polizze.
3. Il Comune provvede agli adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, laddove necessario.

Articolo 17 – Revisione e cancellazione dall'Albo

1. L'iscrizione all'Albo può cessare:
 - su richiesta del volontario;
 - per perdita dei requisiti previsti;
 - per comportamenti contrari agli obblighi del regolamento o alle finalità del servizio.
2. La cancellazione è disposta con atto del responsabile del servizio, previa comunicazione all'interessato.

Articolo 18 – Monitoraggio, valutazione e miglioramento continuo

1. Il Comune di Giaveno garantisce un sistema di raccolta dati periodica sull'attività di volontariato civico, comprendente: numero di ore prestate, ambiti d'intervento, profili dei volontari, utenti coinvolti, esiti delle attività.

Articolo 19 – Formazione, accreditamento e valorizzazione dell'esperienza volontaria

1. Il Comune promuove percorsi di formazione orientati ai volontari civici, con particolare attenzione a metodologie di intervento, sicurezza, relazione con gli utenti, comunicazione, cittadinanza attiva, partecipazione associativa, conoscenza della comunità e crescita personale.
2. Il Comune può prevedere forme simboliche di riconoscimento pubblico (eventi, menzioni, pubblicazioni) per valorizzare il contributo del volontariato civico alla comunità.
3. Il volontariato civico non assume natura di rapporto di lavoro né autonoma attività economica: resta gratuito, non remunerato e non sostitutivo dell'attività del Terzo Settore.

Articolo 20 – Comunicazione, valorizzazione e promozione del volontariato civico

1. Il Comune promuove una cultura del volontariato civico attraverso campagne di comunicazione, eventi pubblici, testimonianze e forme di narrazione civica anche attraverso iniziative dedicate alla condivisione di esperienze, alla presentazione dei risultati e al riconoscimento simbolico dei volontari attivi.
2. L'Amministrazione sostiene la diffusione dei valori di solidarietà e responsabilità civica anche attraverso la collaborazione con le istituzioni scolastiche e culturali locali.

Articolo 21 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di volontariato e alla disciplina generale del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
2. La Giunta comunale è autorizzata ad adottare, con propri atti, le disposizioni applicative, le linee operative, le modulistiche, gli aggiornamenti organizzativi e le misure attuative necessarie alla gestione del Servizio di Volontariato Civico e all'attuazione dei progetti e degli accordi previsti dal presente regolamento, nonché a modificarle in relazione alle esigenze gestionali, sperimentali e di miglioramento continuo del servizio.
3. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data in cui diventa esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale che ne dispone l'approvazione.